REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 138

(proposta di legge statutaria)

a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 18 ottobre 2022

MODIFICA ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1 (STATUTO DELLA REGIONE MARCHE)

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 28 bis nella legge statutaria 1/2005)

- **1.** Dopo l'articolo 28 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), è inserito il seguente:
- "Art. 28 bis (Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale)
- 1. Il Presidente della Giunta regionale può nominare il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale.
- 2. Il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale coadiuva il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e, in particolare:
- a) partecipa alle sedute della Giunta regionale, pur non facendone parte, senza diritto di voto;
- b) può essere incaricato dal Presidente della Giunta regionale di seguire specifiche questioni, anche attraverso la partecipazione a incontri e tavoli istituzionali e con facoltà di riferire direttamente su argomenti afferenti ai compiti attribuiti;
- c) può essere delegato a rispondere a interrogazioni dinanzi al Consiglio-Assemblea legislativa regionale.
- 3. La legge regionale fissa l'indennità spettante al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio-Assemblea legislativa regionale. Nel caso in cui il Sottosegretario sia nominato tra i consiglieri regionali, allo stesso non spetta alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella già percepita in qualità di consigliere regionale.".